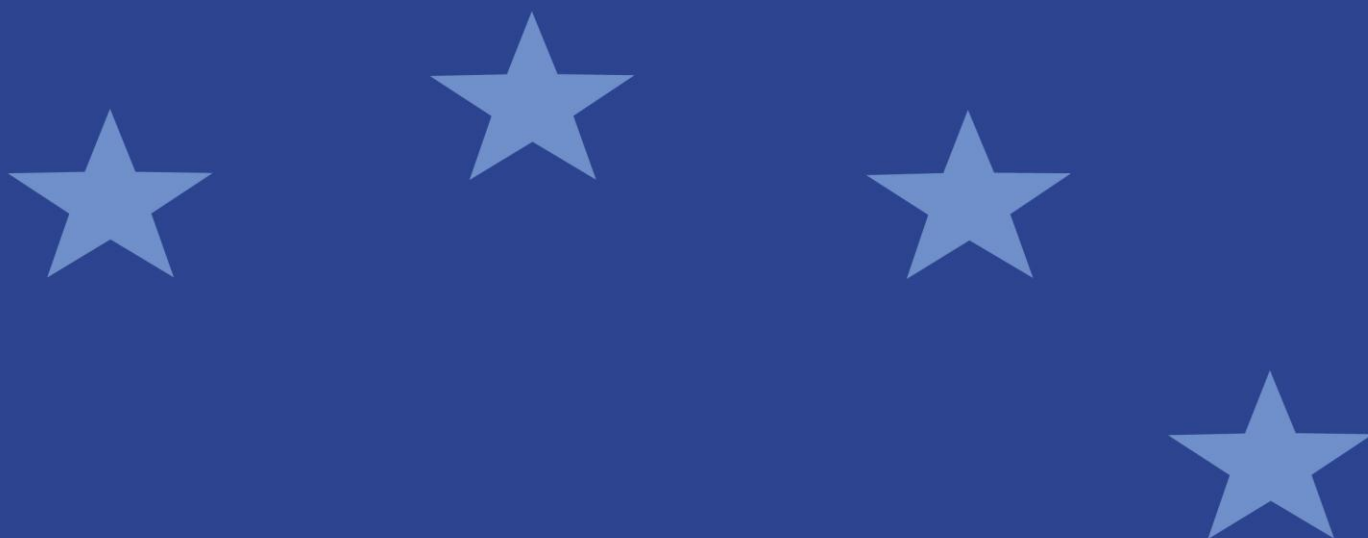


Linee guida e raccomandazioni

Cooperazione, compresa la delega, fra AESFEM, autorità competenti e autorità settoriali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito





European Securities and
Markets Authority

Data: 10/01/2012
AESFEM/2011 /188

Sommario

I. Ambito	3
II. Definizioni	3
III. Scopo	3
IV. Delega di compiti	3
V. Cooperazione	7

I. Ambito

1. Le presenti linee guida si applicano all'AESFEM, alle *autorità competenti* e alle *autorità settoriali competenti*.
2. Le presenti linee guida si applicano alla cooperazione fra l'AESFEM, le *autorità competenti* e le *autorità settoriali competenti*, incluse le procedure e le condizioni dettagliate della delega di compiti, ai sensi del regolamento (UE) n. 513/2011 sulle agenzie di rating del credito.
3. Le presenti linee guida si applicano a decorrere dal 6 ottobre 2011.

II. Definizioni

4. Ai fini delle presenti linee guida, i termini in corsivo hanno il significato indicato nella tabella sottostante o, se non figurano nella tabella, quello di cui all'articolo 3 del *regolamento*.

Regolamento

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011

Regolamento AESFEM

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione

III. Scopo

5. Scopo delle presenti linee guida è l'istituzione di un quadro di cooperazione fra l'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del regolamento e della legislazione settoriale pertinente, fatti salvi i rispettivi poteri di vigilanza. Le presenti linee guida sono emanate in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del *regolamento*.
6. Il quadro di cooperazione deve basarsi sull'obbligo dell'AESFEM, dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), delle autorità competenti e delle autorità settoriali competenti di cooperare, ove necessario, ai fini del regolamento e della legislazione settoriale pertinente, in conformità dell'articolo 26 del regolamento. Si basa anche sulla capacità dell'AESFEM di delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti, in conformità dell'articolo 30 del regolamento.

A- Linee guida sulla delega di compiti

Criteri

7. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, in conformità delle presenti linee guida (articolo 30, paragrafo 1, del *regolamento*).

8. La delega di un compito può essere ritenuta necessaria se il corretto esercizio della specifica attività di vigilanza richiede competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, laddove siano a disposizione dell'autorità competente.
9. L'autorità competente può esercitare i compiti di vigilanza delegati con le proprie risorse e capacità – oppure avvalendosi dei servizi di terzi da essa designati. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del *regolamento*, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni, non possono essere delegate (articolo 30, paragrafo 4, del *regolamento*).

Compiti adatti a essere delegati

10. L'AESFEM delegherà, di norma, compiti che richiedano competenze ed esperienza specifiche legate alle condizioni locali, laddove siano a disposizione delle autorità competenti. Il tipo di compiti che potrebbe essere delegato include lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco (considerando 15 del regolamento).

Effetto della delega

11. La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e di verificare l'attività delegata (articolo 30, paragrafo 4, del regolamento).

Consultazione delle autorità competenti interessate

12. Prima di delegare compiti, l'AESFEM è tenuta a consultare l'autorità competente interessata sulle condizioni dettagliate della delega, fra cui la portata del compito da delegare, i tempi di esecuzione del compito da delegare, nonché la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM (articolo 30, paragrafo 2, del regolamento).
13. In sede di preparazione del programma di lavoro dell'AESFEM per l'anno successivo, il direttore esecutivo dell'AESFEM prenderà in considerazione l'uso che l'AESFEM prevede di fare degli accordi di delega in quell'anno, in consultazione con le autorità competenti interessate. La consultazione individuerà, nella misura del possibile:
 - a. la portata dei compiti da delegare, compresi i risultati attesi e il livello di risorse necessarie per l'esecuzione del compito (tipo di personale richiesto, numero stimato di ore/uomo necessario, ecc.);
 - b. i tempi di esecuzione dei compiti da delegare; e
 - c. il motivo per cui l'AESFEM ritiene necessario delegare il compito.
14. Le *autorità competenti* interessate dovrebbero rispondere prontamente alla consultazione, entro quattro settimane dal momento della consultazione, a meno che l'AESFEM e le rispettive autorità competenti concordino di ridurre questo periodo. In particolare, un'*autorità competente* dovrebbe informare l'AESFEM, fornendone i motivi, se essa:
 - a. non concorda sulla necessità di delegare il compito; o
 - b. non ritiene di essere in grado di svolgere il compito per il quale si propone la delega (ad esempio nel caso di mancanza di personale disponibile).

15. In sede di preparazione del programma di lavoro, il direttore esecutivo terrà conto delle risposte fornite durante la consultazione e cercherà di risolvere qualsiasi problema sollevato nella consultazione. Se il disaccordo persiste, il direttore esecutivo e un rappresentante di alto livello dell'autorità competente discuteranno della questione e cercheranno di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
16. Il programma di lavoro definitivo dell'AESFEM sarà discusso e adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base di una proposta del consiglio di amministrazione (articolo 43, paragrafo 4, del regolamento AESFEM). Nel caso in cui il direttore esecutivo e l'autorità competente non riescano a raggiungere un accordo durante il processo di consultazione, il consiglio delle autorità di vigilanza acquisirà gli argomenti avanzati dalle parti e nella sua decisione presterà particolare attenzione alle risorse a disposizione dell'autorità competente.
17. Prima di delegare uno specifico compito di vigilanza, l'AESFEM consulterà l'autorità competente interessata. La consultazione avrà luogo non appena possibile e almeno nove settimane prima che abbia inizio lo svolgimento del compito, a meno che le parti concordino di ridurre questo periodo. Se non ha già consultato l'autorità competente durante la preparazione del programma di lavoro, l'AESFEM procederà alla consultazione su quanto segue:
 - a. la portata del compito specifico da delegare, compresi i risultati attesi e il livello di risorse necessarie per l'esecuzione del compito (tipo di personale richiesto, numero stimato di ore/uomo necessario, ecc.);
 - b. i tempi di esecuzione del compito specifico;
 - c. la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM, comprese le informazioni che l'AESFEM ritiene necessarie per il corretto svolgimento del compito specifico; e
 - d. il motivo per cui l'AESFEM ritiene necessario delegare il compito specifico.
18. L'AESFEM fornirà altresì i dati relativi al proprio personale che sarà responsabile del coordinamento del compito delegato.
19. L'autorità competente dovrebbe rispondere alla consultazione entro quattro settimane, a meno che l'AESFEM e la rispettiva autorità competente concordino di ridurre questo periodo. In particolare, un'autorità competente dovrebbe informare l'AESFEM, fornendone i motivi, se essa:
 - a. non concorda sulla necessità di delegare il compito specifico; o
 - b. non ritiene di essere in grado di svolgere il compito specifico per il quale si propone la delega (ad esempio nel caso di mancanza di personale disponibile).
20. Prima di decidere di delegare il compito, l'AESFEM cercherà di risolvere qualsiasi problema sollevato durante la consultazione, se necessario deferendo la questione al personale direttivo dell'AESFEM e all'autorità competente. Nella soluzione delle questioni sollevate, particolare attenzione va prestata alle risorse a disposizione dell'autorità competente.
21. L'AESFEM darà comunicazione all'autorità competente, non appena possibile dopo avere preso la decisione di delegare un compito specifico e almeno tre settimane prima del previsto inizio dell'esecuzione del compito, a meno che le parti concordino di ridurre questo periodo. La decisione di delega deve precisare almeno:

- a. la portata dello specifico compito delegato;
- b. i tempi di esecuzione del compito specifico;
- c. le informazioni che l'AESFEM trasmetterà all'autorità competente ai fini dello svolgimento del compito specifico; e
- d. le informazioni che l'autorità competente è tenuta a trasmettere all'AESFEM durante o dopo l'esecuzione del compito specifico.

Modifiche a un accordo di delega concernente un compito specifico

22. Se l'AESFEM desidera modificare l'accordo di delega concernente un compito specifico, in particolare in relazione alla portata o ai tempi di esecuzione del compito o alle informazioni da trasmettere da parte dell'AESFEM o dell'autorità competente, consulterà l'autorità competente non appena possibile sulle modifiche proposte. L'AESFEM cercherà di risolvere i problemi sollevati durante la consultazione, se necessario deferendo la questione al personale direttivo dell'AESFEM e all'autorità competente. L'AESFEM deciderà e comunicherà ogni modifica all'accordo di delega almeno tre settimane prima dell'inizio dell'esecuzione del compito, a meno che le parti concordino di ridurre tale periodo.
23. Se, nello svolgimento di un compito delegato, un'autorità competente ritiene che la portata del compito richiederà risorse di gran lunga superiori a quelle inizialmente previste, dovrebbe informarne il membro interessato del personale dell'AESFEM per decidere i provvedimenti da adottare.

Esecuzione del compito delegato

24. L'AESFEM fornirà all'autorità competente interessata le informazioni e l'assistenza che potrebbero rivelarsi utili per l'esecuzione in tempo debito del compito delegato.
25. Durante l'esecuzione del compito, l'autorità competente può chiedere all'AESFEM qualsiasi informazione necessaria per la corretta esecuzione del compito delegato. L'AESFEM fornirà prontamente le informazioni necessarie o specificherà un motivo qualora ciò non sia possibile e un'indicazione di quando saranno fornite le informazioni.
26. L'autorità competente che esegue il compito deve comunicare senza indebito ritardo all'AESFEM ogni risultato rilevante.
27. Al completamento del compito, l'autorità competente interessata deve trasmettere all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti ottenute e adoperarsi per fornire una risposta sollecita a ogni ulteriore domanda che l'AESFEM potrebbe voler porre.

Ritardi nel completamento del compito delegato

28. L'autorità competente che esegue il compito dovrebbe comunicare all'AESFEM, non appena possibile, qualsiasi ritardo previsto nell'esecuzione del compito. L'autorità competente dovrebbe cercare di contenere al minimo tali ritardi e, se necessario, proporre una variazione dei tempi di esecuzione del compito.

Revoca della delega

29. L'AESFEM riesamina la delega a intervalli opportuni e può revocarla in qualsiasi momento (articolo 30, paragrafo 4, del regolamento).
30. L'AESFEM consulterà, di norma, un'autorità competente non appena inizi a prendere in considerazione la revoca di una delega.

Rimborso delle spese

31. L'AESFEM rimborserà all'autorità competente tutte le spese sostenute per l'esecuzione dei compiti delegati. Il pagamento sarà effettuato in modo ragionevolmente tempestivo¹.

B- Linee guida su altre forme di cooperazione

32. In caso di cooperazione attraverso l'assistenza prestata all'AESFEM da un'autorità competente in conformità dell'articolo 23 ter, paragrafo 4, o dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento, l'AESFEM provvederà all'assegnazione delle risorse di base, mentre le autorità competenti dovrebbero facilitare il lavoro dell'AESFEM.

Assistenza mediante ispezioni in loco e indagini generali non derivanti da delega di compiti

33. Per le indagini generali realizzate dall'AESFEM (ad esempio attività di vigilanza indicate all'articolo 23 quater, paragrafo 1), i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui è condotta l'indagine possono essere chiamati ad assistere le persone autorizzate dell'AESFEM nello svolgimento delle loro funzioni.
34. Per le ispezioni in loco realizzate dall'AESFEM, i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione in loco in un'agenzia di rating del credito, e le persone da essa autorizzate o incaricate, sono tenuti a prestare attivamente assistenza, su domanda dell'AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima nello svolgimento delle ispezioni in loco. Essi dispongono, a tal fine, degli stessi poteri concessi all'AESFEM dall'articolo 23 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento).
35. Nel caso di richiesta di assistenza per i fini di cui ai paragrafi 33 o 34, l'AESFEM notificherà all'autorità competente la propria richiesta di assistenza non appena possibile in anticipo e almeno otto settimane prima della data di inizio dell'indagine generale o dell'ispezione in loco, a meno che le parti concordino di ridurre questo periodo.
36. L'AESFEM informerà l'autorità competente della portata dell'indagine generale o dell'ispezione in loco e del livello previsto di assistenza richiesto. L'AESFEM non ha tuttavia la facoltà di chiedere ad un'autorità competente di eseguire un'ispezione o altri compiti di vigilanza per proprio conto, tranne nel caso di delega in conformità dell'articolo 30. L'AESFEM cercherà di concordare i dettagli dell'assistenza con l'autorità competente, se necessario deferendo la questione al personale direttivo dell'AESFEM e all'autorità competente.

¹ Da aggiornare dopo la pubblicazione dell'atto delegato sulle commissioni applicabili alle agenzie di rating del credito.

37. L'AESFEM notificherà le richieste di assistenza per iscritto. In situazioni d'urgenza, l'AESFEM può presentare le richieste oralmente, facendole seguire da una notifica scritta entro i due giorni successivi.
38. Qualora una persona si opponga ad un'ispezione in loco, l'autorità competente interessata dovrebbe fornire ai funzionari o a qualsiasi altra persona autorizzata dall'AESFEM l'assistenza necessaria. Ciò comprende anche la richiesta di assistenza da parte della forza di pubblica sicurezza o di un'autorità di contrasto equivalente, in modo da consentire all'AESFEM di condurre l'ispezione in loco.
39. Se l'indagine generale o l'ispezione in loco di cui sopra richiedono un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione deve essere richiesta. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva (articoli 23 quater, paragrafo 5, e 23 quinquies, paragrafi 7 e 8, del regolamento).
40. È probabile che l'AESFEM richiederà l'assistenza per l'ottenimento di detta autorizzazione e di norma lo indicherà in una richiesta di assistenza.

Rimborso delle spese

41. In ogni caso, l'AESFEM rimborserà le spese sostenute per l'assistenza prestatale, in conformità del regolamento (articolo 19). Il pagamento è effettuato in modo ragionevolmente tempestivo².

Partecipazione di funzionari di un'autorità competente a ispezioni in loco non derivanti da una richiesta dell'AESFEM

42. I funzionari dell'autorità competente interessata possono partecipare anche a ispezioni in loco, su domanda dell'AESFEM (articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento).
43. Quando l'AESFEM pianifica un'ispezione in loco, lo comunica all'autorità competente interessata non appena l'AESFEM abbia deciso di condurre l'ispezione e, ove possibile, entro quattro settimane prima dell'inizio dell'ispezione.
44. Fatti salvi i casi urgenti, l'autorità competente interessata dovrebbe presentare le richieste di partecipazione a un'ispezione in loco per iscritto non appena fattibile e, ove possibile, almeno due settimane prima che inizi l'ispezione, purché la notifica dell'ispezione dell'AESFEM consenta di rispettare questo termine.

Scambio di informazioni

45. L'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti sono tenute a comunicare senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal regolamento e dalla legislazione settoriale pertinente (articolo 27, paragrafo 1, del regolamento).
46. Le richieste di informazioni rivolte all'AESFEM dovrebbero essere trasmesse all'unità agenzie di rating del credito. Le autorità competenti dovrebbero indicare all'unità agenzie di rating del credito

² Da aggiornare dopo la pubblicazione dell'atto delegato sulle commissioni applicabili alle agenzie di rating del credito.

dell'AESFEM un punto di contatto al quale l'AESFEM dovrebbe rivolgere qualsiasi richiesta di informazioni.

47. Le richieste di informazioni dovrebbero specificare, nella misura del possibile:

- a. una descrizione puntuale della loro portata;
- b. lo scopo per il quale le informazioni sono richieste e la loro utilità;
- c. se la richiesta derivi da indagini su violazioni di leggi o regolamenti, una breve descrizione delle disposizioni pertinenti che potrebbero essere state violate e, se note, un elenco delle persone o istituzioni che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- d. un'indicazione della delicatezza delle informazioni contenute nella richiesta e se l'identità del richiedente può essere comunicata alle persone che potrebbero essere contattate per ottenere le informazioni;
- e. se il richiedente sia o sia stato in contatto con qualsiasi altra autorità o autorità di contrasto nello Stato membro interessato in relazione all'oggetto della richiesta;
- f. qualsiasi altra autorità che abbia un interesse attivo nell'oggetto della richiesta;
- g. luoghi in cui le informazioni possono essere ottenute, e
- h. un'indicazione dell'urgenza della richiesta o il periodo di tempo auspicato per la risposta.

48. I destinatari delle richieste dovrebbero:

- a. compiere tutti i passi ragionevoli per acquisire e fornire le informazioni richieste entro il periodo di tempo indicato, nella misura consentita dalla legge;
- b. usare gli strumenti rilevanti a loro disposizione per l'esecuzione della richiesta, consultando e concordando con il richiedente i tipi di indagine che potrebbero essere necessari per l'esecuzione di una richiesta, fatto salvo che, nel caso in cui l'AESFEM cerchi informazioni che possono essere ottenute solo da una persona individuata nell'articolo 23 ter, paragrafo 1, si può chiedere a un'autorità competente di acquisire quelle informazioni solo mediante delega in conformità dell'articolo 30.

49. Nella misura consentita dalla legge, il richiedente dovrebbe fornire al destinatario della richiesta l'ulteriore assistenza che potrebbe rivelarsi ragionevolmente necessaria per una corretta esecuzione della richiesta, compresa la fornitura di ulteriori informazioni sulle circostanze legate alla richiesta, al personale o ad altre risorse.

Usi ammissibili dello scambio di informazioni e riservatezza

50. L'AESFEM, le autorità competenti e tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per l'AESFEM, per le autorità competenti o per qualsiasi altra persona cui l'AESFEM abbia delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'AESFEM, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale (articolo 32 del regolamento).

51. Tutte le informazioni acquisite o scambiate tra l'AESFEM, le autorità competenti, le autorità settoriali competenti e altre autorità e organismi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l'AESFEM o l'autorità competente o un'altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie (articolo 32, paragrafo 2). Con il preventivo consenso dell'AESFEM, le autorità competenti sono autorizzate ad avvalersi dei servizi di terzi quando lo ritengano necessario per l'esecuzione dei compiti delegati e possono

divulgare informazioni riservate solo a detti terzi, se questi ultimi sono soggetti all'obbligo del segreto professionale in conformità dell'articolo 32, paragrafo 1, del *regolamento*.

52. Le informazioni fornite dovrebbero essere usate solo per i fini dichiarati nella lettera di trasmissione, tranne nel caso in cui la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
53. I destinatari di informazioni fornite in conformità dell'articolo 27 del regolamento dovrebbero acquisire il preventivo consenso dell'autorità che fornisce le informazioni se intendono usarle per qualsiasi fine. Il consenso può essere subordinato al rispetto di condizioni.
54. Niente nelle presenti linee guida vieta l'uso o la divulgazione di informazioni laddove tale uso o divulgazione siano necessari per soddisfare gli obblighi previsti dal regolamento e da altra normativa.